



*Tribunale Civile e Penale di Trento*

SEZIONE FALLIMENTARE

N. 33/2014 C.P.

**II. TRIBUNALE**

riunito in Camera di Consiglio composto da:

DEC. ANCONA  
Di AMANTOVANI  
Di M. ALTANASIO

PRESIDENTE  
GIUDICE  
GIUDICE rel.

A seguito del deposito da parte di [redacted] Immobiliare 1 S.r.l. nel termine che le era stato assegnato ai sensi dell' art. 161, comma 6, l. fall., della proposta del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 di tale articolo, con provvedimento del 15 gennaio 2015 veniva fissata udienza ex art. 162, commi 2° e 3°, l. fall., cui comparivano la debitrice, depositando atto denominato "Piano rivisto nel febbraio 2015", ed il Pubblico Ministero, che insisteva per l'accoglimento dell'istanza per la dichiarazione di fallimento.

Col provvedimento citato questo Tribunale non si era limitato a richiedere chiarimenti e precisazioni alla debitrice, come premesso nell'atto depositato in udienza, ma aveva rilevato, oltre ad alcune criticità, svariati profili di inammissibilità della domanda di concordato.

In primis, quella rappresentata dalla mancanza della relazione di cui all'art. 161, comma 3, l. fall.

Ventura aveva invece formulato istanza di proroga del termine assegnato ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall. al fine di depositare detta relazione, ma la proroga non è stata concessa e la debitrice ha comunque provveduto a colmare tale lacuna "approfittando" del lasso di tempo intercorso fra la comunicazione del provvedimento del 15 gennaio 2015 e l'udienza ex art. 162, comma 2, l. fall.


La mancanza della relazione in parola, prevista a pena di inammissibilità della domanda di concordato dal combinato disposto degli artt. 160 e 161, comma 3, l. fall., rende superflua la disamina degli altri rilievi svolti dal Tribunale, alla luce delle modificazioni e dei chiarimenti contenuti nel nuovo piano depositato: non si può infatti disquisire di una proposta e di un piano fondati su dati la cui veridicità non è stata neppure attestata.

Per l'effetto, la domanda di concordato proposta da [redacted] deve essere dichiarata inammissibile.

Sulle istanze per la dichiarazione di fallimento si provvede come da separata sentenza.

**P.Q.M.**

Dichiara l'inammissibilità della domanda di concordato proposta da [redacted] Immobiliare S.r.l.



Si comunica  
Cosi' deciso in Trento, il 2 febbraio 2015

IL GIUDICE REL.  
Dr. Monica Attanasio

IL PRESIDENTE  
Dr. Carlo Arcoria

IL FUNZIONARIO  
Dr. Susi Herzog

Deposito in Cancelleria il 19 FEB 2015 IL FUNZIONARIO  
Dr. Susi Herzog

Fallimenti e Società.it

